

inevidenza

1,5 milioni a disposizione per coprire gli interessi dei debiti per il caro-bollette

pag. 4

inevidenza

Amministratori, eleggibilità solo con dichiarazione scritta

pag. 4

inevidenza

Sterilizzazione delle perdite

pag. 5

info lavoro


Riduzione dello 0,8% dei contributi carico dipendente

pag. 7

info diritto

Assemblee societarie online anche dopo la pandemia

pag. 9



Green Pass, obbligo vaccinale e smart working: la road map per uscire dallo stato di emergenza

Lo scorso 17 marzo il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini e del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, ha approvato un decreto-legge recante "Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza". Il 31 marzo cessa lo stato di emergenza da Covid-19 e dunque, nei prossimi tre mesi, verranno abbandonate progressivamente le principali misure restrittive adottate per il contenimento della pandemia. Il nuovo decreto legge prevede, infatti, una revisione delle norme relative agli obblighi di vaccinazione per l'accesso ai luoghi di lavoro e il superamento del meccanismo delle restrizioni collegato all'evoluzione dei colori delle regioni. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, si riassumono di seguito le date fondamentali che scandiranno il percorso per il ritorno all'ordinario.

• 1 Aprile

Una delle novità consiste nella cessazione dell'obbligo di Super Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50, per i quali dal 1° aprile non sarà più richiesto il Green Pass rafforzato, ma solamente la versione base.



inevidenza

Green Pass, obbligo vaccinale e smart working: la road map per uscire dallo stato di emergenza	pag.1
Inerenza dell'acquisto consortile	pag.3
POR FESR 2014-2020 Asse 3. Competitività delle imprese - Azione 3.1.1 Digitalizzazione micro, piccole e medie imprese. Bando 2022	pag.3
1,5 milioni a disposizione per coprire gli interessi dei debiti per il caro-bollette	pag.4
Amministratori, eleggibilità solo con dichiarazione scritta	pag.4
Il DL Energia amplia la possibilità di richiesta di finanziamenti garantiti	pag.5
Sterilizzazione delle perdite	pag.5
Bilancio 2021, torna la rivalutazione del capitale sociale	pag.5
5 per mille: transizione problematica	pag.6

infolavoro

Riduzione dello 0,8% dei contributi carico dipendente	pag.7
INPS: invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale.	
Differimento del periodo transitorio	pag.7
La responsabilità penale del preposto	pag.8
INL: cambia la modalità di comunicazione Lavoratori autonomi occasionali – chiarimenti	pag.8

infoeconomia

SACE: Mappa dei rischi 2022	pag.8
-----------------------------	-------

infodiritto

Società di capitali cumulo della carica di amministratore e lavoratore subordinato	pag.9
Assemblee societarie online anche dopo la pandemia	pag.9

inscadenza

PROSSIME SCADENZE	pag.10
-------------------	--------

Redazione

Barbara Esposto

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

Convenzione UNIPOLIS & LEGACOOP

Nuovi sconti per te



Per maggiori informazioni visita la pagina web:
www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Via Brigata Liguria, n. 105 R
16121 Genova (GE)
Tel. +39 010572111 - Fax +39 01057211223
Mail segreteria.ge@legaliguria.coop

SAVONA

Via Cesare Battisti, n. 4/6
17100 Savona (SV)
Tel. +39 0198386847 - Fax +39 019805753
Mail segreteria.savona@legaliguria.coop

LA SPEZIA

Via Lunigiana, n. 229/A
19126 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187503170 - Fax +39 0187504395
Mail segreteria.laspezia@legaliguria.coop

IMPERIA

Via T. Schiva, n. 48
18100 Imperia (IM)
Tel. +39 3401181212
Mail segreteria.imperia@legaliguria.coop

inevidenza

<< continua da pag. 1

Viene inoltre riportata al 100% la capienza prevista per le manifestazioni e sarà sufficiente il Green Pass base per potervi accedere. Per quanto attiene alla regolamentazione dell'isolamento e delle quarantene, è previsto il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al Covid-19, fino all'accertamento della guarigione.

Vengono invece eliminate, anche per i non vaccinati, le quarantene previste per chi abbia avuto un contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19: a tali soggetti è applicato il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare la mascherina Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, nei dieci giorni successivi al contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

1 Maggio

Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che dal mese di maggio verranno abbandonati sia Green Pass che mascherine al chiuso (e quindi anche sui mezzi di trasporto pubblico locale, negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste e nelle scuole). Fino al 30 aprile sarà ancora necessario il Super Green Pass per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, alle piscine, alle palestre e ai centri benessere e, sempre fino a tale data, sarà obbligatorio l'uso delle mascherine al chiuso.

15 Giugno

A metà giugno decadrà l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dell'amministrazione penitenziaria e in generale per i lavoratori all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, oltre che per il personale dell'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale. Sempre fino al 15 giugno permarrà altresì l'obbligo vaccinale per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e degli istituti tecnici superiori. Con riferimento alle predette categorie, si attende comunque la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e le circolari esplicative per avere certezza su tempi e modi del rientro al lavoro dei sospesi. Infine, fino a tale data, rimarrà obbligatorio il vaccino per gli over 50 con applicazione, in caso di mancato rispetto di tale obbligo, di una sanzione di 100 euro da parte dell'Agenzia delle Entrate.

30 Giugno

Nonostante la conclusione dello stato di emergenza, non viene modificato il regime vigente per quanto riguarda lo "smart working". Sino al 30 giugno sarà infatti possibile ricorrere al c.d. "lavoro agile" nel settore privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore. Viene dunque prorogata la durata del c.d. "regime semplificato" e viene altresì fissato, sempre al 30 giugno, il termine per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili.

31 Dicembre

Sino a fine anno resta in vigore l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e per quello delle RSA. Rimane altresì fermo l'obbligo di Super Green Pass per le visite a persone ricoverate all'interno di ospedali e residenze socio assistenziali.

Il decreto-legge prevede, inoltre, che vengano meno i poteri emergenziali per il Capo della Protezione Civile, al quale sono tuttavia attribuiti poteri per la gestione del rientro alla normalità. Viene poi istituita un'apposita unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla pandemia, la quale dovrà coordinarsi col Ministero della salute.

Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il Ministero della salute subentrerà nelle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.

A cura dello Studio Legale e Tributario Gemma Provaggi DeAndrè (GPD)

Inerenza dell'acquisto consortile

In materia di inerenza dei costi d'acquisto di prodotti di un consorzio per uso dei produttori, secondo la risposta all'interpello n. 130/2022 dell'Agenzia delle Entrate (<https://bit.ly/3x1Cv0F>), esiste un **nesso funzionale** che collega i componenti negativi di reddito relativi all'acquisto di antiparassitari (feromoni) e lo svolgimento della specifica attività dell'impresa consortile.

Il fatto che l'antiparassitario sia poi dato ai **singoli produttori** non esclude il nesso funzionale con i componenti negativi di reddito e la conseguente detrazione Iva e deducibilità dei costi.

POR FESR 2014-2020 Asse 3. Competitività delle imprese - Azione 3.1.1 Digitalizzazione micro, piccole e medie imprese. Bando 2022

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione del 23 marzo 2022, il bando "Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese" (<https://bit.ly/36QEhgl>) per migliorare il livello di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese liguri e promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro in conseguenza dell'emergenza COVID - 19.


La misura, che rientra nell'azione 3.1.1 del Por Fesr 2014-2020, sostiene interventi destinati a:

- migliorare l'efficienza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro
- sviluppare soluzioni di e-commerce
- fruire della connettività a banda ultra-larga.

I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata. Il bando ha una retroattività al 1 gennaio 2022, con riferimento a interventi avviati a partire da tale data e non ancora conclusi.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile. L'importo massimo del contributo concedibile non può superare 10.000 euro. L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 5.000 euro. Le risorse assegnate al bando sono pari a 1.000.000 euro.

Le domande possono essere presentate dal 27 aprile 2022 al 6 maggio 2022. Le domande potranno essere inviate, redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it. La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 20 aprile 2022.



1,5 milioni a disposizione per coprire gli interessi dei debiti per il caro-bollette



Cooperative indebitate per far fronte all'aumento vorticoso dei costi energetici? Gli interessi li paga Coopfond, grazie ad uno stanziamento dedicato pari a 1,5 milioni di euro. È l'intervento straordinario varato dal Fondo mutualistico di Legacoop per sostenere le associate alle prese con un caro-bollette che rischia di mettere interi settori fuori mercato.

Potranno beneficiarne tutte le cooperative associate a Legacoop, che abbiano attivato un finanziamento con qualsiasi istituto bancario per la copertura dei costi energetici per il pagamento delle bollette da gennaio 2022, come previsto dal DL Energia (scadenza 30 giugno 2022, gratuità delle commissioni sulle garanzie rilasciate da MCC fino all'80%).

Coopfond coprirà, con erogazioni a fondo perduto, la quota interessi per finanziamenti con una durata massima pari a 36 mesi con TAEG massimo riconosciuto del 3%, ed importo massimo di € 300.000. Per farlo è stato creato un fondo dedicato con un plafond di 1,5 milioni di euro. Si stima che potranno così essere sostenute oltre 80 cooperative, di qualsiasi settore produttivo.

In sintesi, dunque, quattro le tappe per accedere al sostegno di Coopfond:

- 1) la cooperativa richiede finanziamento alla banca come previsto dal DL Energia (**scadenza della misura 30 giugno 2022**) e contestualmente informa Coopfond tramite e-mail (scontoenergia@coopfond.it),
- 2) Coopfond inserisce il potenziale contributo nel plafond,
- 3) la banca delibera il finanziamento come da condizioni previste nel DL Energia; la cooperativa invia a Coopfond la delibera e richiede contributo tramite format predefinito,
- 4) Coopfond delibera l'intervento.

Per informazioni: scontoenergia@coopfond.it (mail attiva da mercoledì 30 marzo 2022)

Fonte: Coopfond

Amministratori, eleggibilità solo con dichiarazione scritta

Contestualmente alla nomina, l'amministratore di società di capitali deve rilasciare una dichiarazione scritta che attesti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di interdizione dall'incarico lui attribuito dall'assemblea.

Si avvicinano i termini per l'approvazione del **bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021** e in taluni casi l'assemblea dei soci sarà chiamata anche a rinnovare gli organi amministrativi in scadenza.

A tal proposito occorre ricordare che il D.Lgs. 183/2021, entrato in vigore lo scorso 14.12.2021, ha introdotto un **nuovo obbligo** preventivo alla nomina degli amministratori, che impone a quest'ultimi di rilasciare una dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea. La novità, recepita nell'art. 2383, c. 1, c.c., consente alla società la preventiva **valutazione dell'idoneità del soggetto** che sta per nominare amministratore e introduce un ulteriore presupposto di regolarità della nomina assembleare che, come avviene per ogni iscrizione eseguita, sarà verificato dall'ufficio del Registro delle

Imprese al momento dell'iscrizione della nomina ad amministratore.

Nel dettaglio, l'amministratore nominato dovrà attestare di non essere **interdetto, inabilitato, fallito o condannato** ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Nel silenzio della norma, si ritiene necessario, anche a fini probatori, che la dichiarazione sia scritta ed acquisita agli atti dal presidente dell'assemblea.

Salvo ulteriori e diverse precisazioni, non si ritiene necessario depositare tale dichiarazione, unitamente al verbale che delibera la nomina dell'amministratore, al Registro delle Imprese, ritenendosi sufficiente una **menzione all'interno del verbale** stesso in cui dare atto di averne ricevuto notizia scritta.

In seguito all'introduzione nel nostro ordinamento del D.Lgs. 14/2019, denominato Codice della Crisi di Impresa, le suddette cause di ineleggibilità e decadenza sono state espressamente estese anche alla **Srl**; pertanto la dichiarazione deve essere richiesta ai nominandi amministratori di società per azioni, di società in accomandita per azioni e di società a responsabilità limitata.

Per effetto del richiamo contenuto all'art. 2488 c.c., la novella dovrà applicarsi anche in caso di **nomina di liquidatore** di società di capitali.

Inoltre, la dichiarazione dovrà essere presentata anche in caso di **trasformazione societaria**, anche se solo in caso di nuova nomina degli amministratori e non in caso di conferma.



Il DL Energia amplia la possibilità di richiesta di finanziamenti garantiti

Il Decreto-Legge del 1 marzo 2022, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2022 (di seguito DL Energia) all'art. 8 comma 2 ripristina la gratuità della garanzia, cancellando la commissione introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. La Legge di Bilancio per il 2022, pubblicata in data 31/12/21 in Gazzetta Ufficiale, oltre a disporre l'ulteriore proroga sino al 30 giugno 2022 delle misure previste dal D.L. 23/2020 (DL Liquidità) per i prestiti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (Fondo PMI) e da SACE SpA, prevedeva un meccanismo di phasing out delle misure a supporto della liquidità attraverso la riduzione della percentuale di garanzia, l'inserimento ex novo della valutazione delle condizioni di ammissibilità e la rimozione della gratuità della garanzia. In particolare, era previsto che a far data dal 1 aprile 2022 sia sui finanziamenti garantiti fino a 30mila euro che sui finanziamenti garantiti superiori a 30mila euro la garanzia non fosse più gratuita, ma concessa solo a fronte del pagamento di una fee. Il Decreto Energia ripristina le condizioni presenti fino al 31/12/2021, escludendo espressamente l'applicazione della commissione sulla garanzia, ma per un periodo limitato (fino al 30/06/2022) e con una motivazione specifica, supportare le aziende colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia. Inoltre, il Decreto Energia amplia la platea dei soggetti che ne possono beneficiare, in quanto non è richiesto alle aziende di dimostrare il danno subito (come per il Covid) attraverso requisiti o parametri specifici. L'applicazione dell'art. 8 del Decreto Energia è ripresa anche dalla Circolare N. 3 dell'8 marzo 2022 del Fondo Centrale di Garanzia (<https://bit.ly/3DABcXG>), che ne sottolinea il contenuto.

Sterilizzazione delle perdite



L'art. 3, c. 1 ter del D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, interviene sull'art. 6, c. 1 del D.L. 23/2020, prevedendo che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2021 non si applicano gli articoli 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Pertanto, così come per le perdite prodotte nell'esercizio in corso al 31.12.2020, anche le perdite relative all'esercizio in corso al 31.12.2021 potranno essere recuperate entro il 5° esercizio successivo.

Bilancio 2021, torna la rivalutazione del capitale sociale

Contrariamente al 2020, anno interessato da una variazione Istat negativa, per il 2021 risulta possibile stanziare, in sede di destinazione dell'utile di bilancio, specifiche somme a titolo di rivalutazione gratuita del capitale sociale.

Nell'ambito delle valutazioni di bilancio, gli organi amministrativi delle società cooperative sono normalmente chiamati a formulare la propria proposta in ordine ai criteri di **destinazione dell'utile dell'esercizio**, proposta che viene sottoposta all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

Ferme restando le **destinazioni obbligatorie** ai fondi mutualistici e alle riserve (indivisibili) del patrimonio netto, è consentito alle società cooperative prevedere, oltre a eventuali attribuzioni ai soci, nei limiti di quanto previsto per le cooperative a mutualità prevalente, lo stanziamento di una quota degli utili netti annuali, ai fini della **rivalutazione del valore delle quote o azioni detenute** dai soci cooperatori o sovventori.

L'istituto della **rivalutazione del capitale sociale**, nell'ambito delle società cooperative, rappresenta una valida opportunità che consente, se sfruttata adeguatamente, di mantenere costante nel tempo il valore effettivo delle quote o delle azioni detenute dai soci.

Dispone infatti l'**art. 7 L. 59/1992**, in ordine alla possibilità, per le società coope-

rativa e loro consorzi, di destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, entro il limite massimo previsto nella variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'**Istat**, con riferimento all'esercizio sociale in cui detti utili sono stati prodotti. L'istituto della rivalutazione, proprio in forza del dettato normativo citato, gode altresì di specifiche **agevolazioni fiscali**: la quota dell'utile così destinata, se quantificata entro i limiti citati, non concorre infatti alla formazione del reddito imponibile della cooperativa, ai fini delle imposte dirette.

Dal punto di vista operativo, è necessario dunque in primo luogo acquisire il **coefficiente di variazione** comunicato annualmente dall'Istat, coefficiente che andrà applicato all'ammontare del capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato dai soci, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della quota dell'utile di esercizio assegnabile allo scopo, in completa **neutralità fiscale** per la cooperativa.

In ordine alle valutazioni da compiere in relazione al **bilancio chiuso al 31.12.2021**, l'istituto della rivalutazione ritorna di attualità, dopo che lo scorso anno si era registrata, in rapporto all'anno precedente, una variazione di segno negativo, circostanza che non ha reso possibile, in sede di assegnazione del risultato relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020, stanziare alcuna somma a titolo di rivalutazione gratuita del capitale sociale.

Sulla base dei dati diffusi dall'Istat nei primi mesi del corrente anno, la variazione percentuale registrata nell'anno 2021 rispetto al precedente, in relazione al citato indice FOI, è risultata positiva per un **coefficiente pari a 1,9%**, coefficiente che, come in precedenza specificato, rappresenta l'elemento da assumere ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della rivalutazione del capitale sociale imputabile in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31.12.2021.

Peraltro, in ordine alla valorizzazione, anche sotto il profilo economico, del rapporto con i soci, non viene meno l'opportunità di ricorrere ad altre forme di attribuzioni in loro favore, ugualmente agevolate ai fini fiscali. Va ricordata in tal senso la possibilità di procedere all'erogazione ai soci del ristorno, anche eventualmente tramite attribuzione di quote od azioni sociali, istituto cui le cooperative, spesso, fanno maggiormente ricorso, essendo legato non tanto all'ammontare del capitale sociale, bensì all'intensità degli **scambi mutualistici** intrapresi nell'esercizio tra i soci e la cooperativa di appartenenza.

5 per mille: transizione problematica



Avviso riferito all'accredito al Cinque per mille 2022 (<https://bit.ly/3LDZZwP>)

1. Enti che si sono già iscritti al RUNTS

Da lunedì 4 aprile 2022, ore 15:00, **gli enti che si sono già iscritti nel RUNTS** potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.

Tali enti, **ove non siano già inclusi nell'elenco permanente** (<https://bit.ly/3LDKCo9>) di cui all'art. 8 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 e **ove al momento dell'iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce "Accreditamento al 5 x 1000"**, potranno farlo presentando la predetta pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, a far data dal prossimo **4 aprile** (a partire dalle ore 15:00) e **fino alla data dell'11 aprile p.v.** (ex art. 3 d.P.C.M. cit.). Dopo la data dell'11 aprile i medesimi enti potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5x1000 con le medesime modalità anzidette e **fino al 30 settembre**, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, previo versamento dell'importo di euro 250,00.

Si precisa infine che **gli enti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente** sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

2. Cooperative sociali e imprese sociali

Si rammenta preliminarmente che non possono accedere al beneficio del 5x1000 le imprese sociali in forma di società (art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 23 luglio 2020). Le **cooperative sociali** e le **imprese sociali** non costituite in forma di società, **iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese** e che **non siano già incluse nell'elenco permanente** di cui al punto 1 potranno accedere al RUNTS e qui **valorizzare la voce "Accreditamento al 5 x 1000"** presentando la pratica di modifica delle informazioni secondo le indicazioni sotto riportate a far data dal prossimo **4 aprile (dalle ore 15:00) e fino alla data dell'11 aprile p.v.** (ex art. 3 d.P.C.M. cit.). Dopo la data dell'11 aprile le stesse potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5x1000 con le medesime modalità anzidette e **fino al 30 settembre**, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, previo versamento dell'importo di euro 250,00.

Si precisa che le cooperative sociali e le imprese sociali **che sono incluse nell'elenco permanente** sopra indicato saranno considerate accreditate al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

NB: le cooperative sociali che non si rinvengano nell'elenco degli enti iscritti al RUNTS (quotidianamente aggiornato e scaricabile dalla pagina <https://bit.ly/3LHiPDc>) **potranno rivolgersi alla Camera di commercio competente per verificare se siano state iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese.** La mancata iscrizione nella sezione imprese sociali non consente la loro visualizzazione nel RUNTS.

3. ODV e APS coinvolte nel processo di tras migrazione al RUNTS

Le ODV e le APS coinvolte nel processo di tras migrazione al RUNTS e che **non siano già incluse nell'elenco permanente** indicato potranno accreditarsi al beneficio del 5x1000 a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, presentando la pratica di modifica di cui al punto 1 **entro il 31 ottobre 2022** e senza necessità di effettuare alcun versamento stante la previsione di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021.

Si precisa che **le ODV e APS coinvolte nel processo di tras migrazione al RUNTS e che sono incluse nell'elenco permanente** sopra indicato saranno considerate accreditate al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Si rammenta che gli enti pur iscritti all'elenco permanente di cui all'art. 8 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 non potranno comunque accedere al beneficio del 5x1000 per l'anno 2022 ove entro l'anno 2022 non risultino iscritti al RUNTS (d.P.C.M. 23 luglio 2020, art. 1.

"1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;(…)").

INDICAZIONI OPERATIVE PER PRESENTARE LA PRATICA DI MODIFICA DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3.

Per effettuare l'accredito al 5x1000:

- 1) dalla home page del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedere al portale e alla propria posizione;
- 2) valorizzare la check box in corrispondenza della voce "Accreditamento del 5 x 1000", inserendo negli appositi campi l'IBAN del conto corrente intestato all'ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio o in alternativa e per gli enti che non dispongano di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento per importi non superiori a 1.000 euro;
- 3) salvare la pratica;
- 4) effettuare il download della distinta di riepilogo;
- 5) firmare digitalmente il file;
- 6) procedere con l'upload e l'invio della pratica.

Fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Riduzione dello 0,8% dei contributi carico dipendente

La L. 234/2021 ha previsto per i lavoratori dipendenti uno sconto dei contributi previdenziali a loro carico nella misura dello 0,8%. Con la circolare Inps n. 43/2022 (<https://bit.ly/3LJ9yuF>) sono state fornite le necessarie istruzioni operative.

Misura, applicazione e durata - L'esonero spetta per i periodi di paga dal 1.01 al 31.12.2022 e consiste in una riduzione dello 0,8% dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori.

La misura è applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, compresi i rapporti di apprendistato, nel rispetto delle condizioni previste.

Beneficiari e limite della retribuzione - Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore e con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Per fruire del beneficio sarà comunque necessario il rispetto di un requisito e cioè il limite della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali pari a 2.692 euro, valido anche nel caso di rapporti a tempo parziale: il lavoratore, dunque, non avrà diritto alla misura per ogni singolo mese nel quale percepirà una retribuzione di importo superiore a tale limite.

Le particolarità di dicembre e della tredicesima - Considerando che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non dovrà eccedere l'importo mensile di 2.692 euro, è bene sottolineare come tale importo sarà maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima.



Rispetto a questo, dunque, si avrà:

- nel caso di **mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022** (tredicesima), lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese (purché inferiore o uguale a 2.692 euro) che sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese (nel rispetto del medesimo limite);
- nel caso di **erogazione mensile dei ratei**, invece, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, a patto che l'importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12);
- nel caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione, **cessi prima di dicembre 2022**, la riduzione contributiva può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

Con riferimento, invece, alle ulteriori mensilità (quattordicesima), la riduzione contributiva non può essere applicata, poiché non contemplata dalla normativa di riferimento.

Condizioni generali di spettanza e cumulo - La misura agevolativa può essere applicata senza il rispetto di ulteriori condizioni, poiché:

- non rappresentando un incentivo all'assunzione, non sarà soggetta all'applicazione dei principi generali stabiliti dall'art. 31 D.Lgs. 150/2015;
- non sostanziandosi in un beneficio a favore del datore, non sarà soggetta al rispetto delle condizioni di regolarità contributiva previste dall'art. 1, c. 1175 L. 296/2006;
- non essendo un aiuto di Stato, non è soggetta all'autorizzazione da parte della Commissione Europea e al rispetto dei limiti del c.d. "Temporary Framework".

Oltre a questo, infine, la misura sarà pienamente cumulabile con gli esoneri contributivi esistenti, sempre nel limite della contribuzione dovuta.

Esposizione nel flusso UniEmens - Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo 2022, i lavoratori per i quali spetta l'esonero e devono valorizzare i seguenti elementi:

- nell'elemento "CodiceCausale" il valore "L024";
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento "AnnoMeseRif" l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif" l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Si noti che per quanto concerne la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif" con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l'esposizione del corrente), la stessa può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, invece:

- nell'elemento "CodiceCausale" deve essere inserito il valore "L025" (se erogata in unica soluzione) o "L026" (se si tratta di un rateo);
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" l'importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità o al rateo;
- nell'elemento "AnnoMeseRif" l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif" l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

INPS: invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale. Differimento del periodo transitorio

L'INPS, con il messaggio n. 1320 del 23 marzo 2022 (<https://bit.ly/3uV8T2b>), informa del differimento del periodo transitorio per la nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, introdotta dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (<https://bit.ly/36Tt88G>).

Fonte: INPS

La responsabilità penale del preposto

La L. 215/2021, di conversione con modifiche del D.L. 146/2021, può senz'altro considerarsi una miniriforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specie per quanto riguarda le responsabilità del datore di lavoro e del preposto, che sono state "ridisegnate" con la modifica, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 D.Lgs. 81/2008.

Per il datore di lavoro, agli obblighi di cui all'art. 18 si aggiunge quello dell'**obbligatoria individuazione del preposto** o dei preposti "per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19". Con l'ulteriore previsione che "i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono **stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività**" affidategli: l'auspicio del legislatore potrebbe comportare **infiniti scambi di vedute**, considerato il generale stato di salute dell'economia e quello di molte imprese, ma tuttavia tale previsione pare ragionevole rispetto alle rinnovate responsabilità attribuite alla figura del preposto, rammentando che comunque occupa una **posizione di garanzia all'interno del sistema antinfortunistico dell'azienda**. Inoltre, "il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività", nè da parte del datore di lavoro, nè dei colleghi, previsione che assume particolare valenza considerati i nuovi obblighi che gli sono imposti.

Prima della riforma, al preposto competeva il "solo" obbligo di sovrintendere e vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche nell'area sottoposta al suo controllo, quindi di informare il datore di lavoro circa il persistere delle violazioni di tali norme da parte dei lavoratori. **Con la riforma**, invece, il preposto deve **direttamente e attivamente contrastare le condotte imprudenti e pericolose dei colleghi**, ossia, è tenuto a:

- rilevare le condotte non conformi agli obblighi normativi e/o alle regole aziendali;
 - intervenire per correggere azioni o prassi lavorative imprudenti, pericolose, negligenti o comunque non conformi alle istruzioni impartite;
 - fornire le necessarie indicazioni di sicurezza, in conseguenza di rilevate irregolarità.
- Qualora le disposizioni impartite non vengano attuate o la loro inosservanza dovesse persistere, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

E ancora, "in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo **rilevata durante la vigilanza**", il preposto, se necessario, deve **interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate**. Ne consegue che il controllo, oltre alle condotte non conformi, è esteso anche alle carenze organizzative e alle condizioni di pericolo, con l'attribuzione del potere-dovere di sospendere l'attività e segnalare ai superiori le deficienze o situazioni che rendono rischioso il proseguimento delle attività lavorative.

Vale precisare che il mancato rispetto dei nuovi obblighi comporta per il preposto un'**ammenda da € 400 a € 1.200**. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 3538/2022 - <https://bit.ly/3K9Twt9>) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un preposto, condannato nei primi 2 gradi di giudizio per lesioni colpose, riconoscendo la sua responsabilità per non avere verificato (violazione dell'obbligo di vigilanza) il cattivo funzionamento di un macchinario e il conseguente suo utilizzo con modalità non corrette, situazioni che hanno favorito l'infortunio.

INL: cambia la modalità di comunicazione Lavoratori autonomi occasionali – chiarimenti

La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 573 del 28 marzo 2022 (<https://bit.ly/3uOTUqN>), con la quale ha fornito alcune **indicazioni per effettuare la comunicazione utilizzando la nuova applicazione**, presente su Servizi Lavoro (<https://bit.ly/3NNk1a4>) e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, **predisposta dal Ministero del lavoro e operativa dal 28 marzo 2022**.

Con riguardo al "termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio", il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:

- entro 7 giorni,
- entro 15 giorni
- entro 30 giorni.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Fino al 30 aprile 2022 sarà comunque **possibile continuare ad effettuare la comunicazione anche a mezzo e-mail**, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.

A decorrere dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere all'obbligo comunicativo **sarà quello telematico** messo a disposizione dal Ministero del lavoro e **non saranno ritenute valide** – e pertanto sanzionabili – **le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail** direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

info**economia**

SACE: Mappa dei rischi 2022

Con la Risk&Export Map 2022 (<https://bit.ly/36OwoIQ>) SACE offre uno strumento unico per valutare il rischio dei mercati di riferimento e fare scouting di nuove opportunità.

Da un lato, la Risk Map misura il rischio di credito cui si espongono le aziende nell'operare all'estero.

Dall'altro, l'Export Map consente di individuare le migliori opportunità per le esportazioni italiane nel mondo. I risultati della Mappa dei Rischi 2022 evidenziano una diffusa stabilità nei livelli di rischio di credito globale, senza mostrare tuttavia l'auspicata inversione di tendenza dopo i marcati incrementi del 2021. I rischi politici registrano un ulteriore peggioramento rispetto allo scorso anno, soprattutto nella componente della violenza politica, anche se differenziato tra Paesi emergenti e avanzati.

Fonte: SACE



Società di capitali cumulo della carica di amministratore e lavoratore subordinato

La Suprema Corte ha giudicato cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore dipendente della stessa società di capitali purchè sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento nonostante la carica sociale al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società. L'onere probatorio spetta in tal caso all'ente previdenziale in quanto soggetto tenuto alla dimostrazione dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.

Il caso si riferiva a due lavoratori subordinati, entrambi membri del C.d.A. della società (di cui ciascuno dei due era socio al 50%), sia pure con riserva, nella delibera di loro nomina, della necessità di una decisione congiunta di entrambi sulle principali scelte gestionali (comprese quelle relative al personale). L'INPS aveva contestato la natura subordinata del rapporto di lavoro, rilevando che ostava alla costituzione di un vincolo di subordinazione alla società amministrata la decisività della volontà di ognuno dei due nella formazione del processo decisionale. L'ordinanza ha respinto le pretese dell'INPS, confermando la cumulabilità della carica sociale e del rapporto di lavoro subordinato e sottolineando che a tal fine occorre che sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale. Inoltre, è necessario che sussista l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società. Il provvedimento sottolinea che questa circostanza ricorre qualora sia individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente - amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno "schermo" per coprire un'attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato. In tal caso, risulterebbe provata la soggezione al potere direttivo e disciplinare di altri organi della società e l'assenza di autonomi poteri decisionali.

Quanto al caso concreto, la qualità di entrambi i lavoratori di membri del C.d.A. della società, stante la previsione nella delibera di loro nomina della necessità di una decisione congiunta di entrambi sulle principali scelte gestionali, comprese quelle relative al personale, faceva sì che non fosse rilevabile un autonomo potere direttivo sul personale rapporto di lavoro, invece conferito a un diverso centro decisionale di "amministrazione congiunta sovraperonale".

Cassazione Civile Sez. Lavoro Ordinanza 27.01.2022 n. 2487: <https://bit.ly/3K7Mm8Z>

Assemblee societarie online anche dopo la pandemia

L'art. 106, cc. 2 e 3 D.L. 18/2020 ha previsto che le assemblee si possano tenere **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, "anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie", senza la necessaria presenza del segretario o del notaio nello stesso luogo. Per quanto riguarda la possibilità che il **presidente** e il **segretario** o il **notaio** dell'assemblea si trovino in luoghi diversi, nel momento in cui partecipano all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la Commissione società del Consiglio Notarile di Milano si è pronunciata in senso affermativo con la Massima 11.03.2020, n. 187, a ridosso dello stesso D.L. 18/2020, ammettendo la possibilità che le **assemblee totalitarie** si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria.

Come risaputo, per le assemblee totalitarie non viene richiesta la convocazione e non rileva il luogo in cui si trovano i diversi partecipanti alla discussione assembleare, i quali intervengono mediante mezzi di telecomunicazione, come espressamente previsto dall'art. 2370, c. 4, c.c. Dunque, terminato il periodo emergenziale, si dovrebbe tornare alle modalità adottate secondo le **previsioni statutarie**. Tuttavia, la Massima del Consiglio Notarile di Milano 23.11.2021, n. 200 (<https://bit.ly/3LHZ5zi>) ha ribadita la liceità delle clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In sostanza, non cambiano le abitudini, ma si consolidano quelle ormai radicate in oltre 2 anni di emergenza, che hanno consentito lo svolgimento di migliaia di assemblee in teleconferenza senza che si abbia notizia di incidenti di percorso. Abitudini notoriamente apprezzatissime dal mondo imprenditoriale, che **risparmia tempi e costi** di trasferta, consentendo di partecipare ai soggetti realmente interessati e ai loro delegati.

Si può osservare che, combinando i commi 2 e 3 dell'art. 106 D.L. 18/2020, si ottiene il

risultato che le decisioni dei soci possono essere adottate secondo le seguenti diverse modalità:

- **metodo collegiale:** in tal caso, l'avviso di convocazione dell'assemblea può attivare il voto per corrispondenza, il voto elettronico e la full audio/video conference;

- **metodo non collegiale:** ciò significa che l'espressione del voto viene effettuata "mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto" e ciò "anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, c.4, c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto".

In pratica, la norma chiarisce che si può ricorrere alla metodologia decisionale del "consenso espresso per iscritto" e della "consultazione scritta" anche nei casi in cui la legge non lo consentirebbe, ad esempio, per una deliberazione che comporta la modifica dell'atto costitutivo. In questo caso, il consenso per iscritto e la consultazione scritta devono essere necessariamente formalizzati in un **atto pubblico**, non essendo sufficiente la scrittura privata autenticata dal notaio per modificare uno statuto.

Per quanto riguarda la tempistica di **verbalizzazione delle delibere** assembleari, secondo lo Studio n.5916/I approvato dal Notariato il 28.10.2005, l'art. 2375 c.c. prevede, con riferimento all'assemblea della Spa, che "non è necessario che il relativo verbale venga redatto in pari data assembleare, essendo sufficiente che tale redazione abbia luogo senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Analoga conclusione si impone per le deliberazioni assembleari delle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c." che richiama le norme codicistiche in materia di Spa. In tale ipotesi, i principi dettati per le Spa si applicano anche alle Srl in merito alle modalità e ai tempi di redazione del verbale, "che dovrà pertanto essere sufficientemente analitico e andrà redatto tempestivamente (e non necessariamente al momento dell'assunzione della decisione".



inscadenza



Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

PROSSIME SCADENZE

AREA CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di aprile riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link: <https://bit.ly/3u6ZOo7>

AREA PAGHE

11 Aprile 2022

INPS:

versamento contributi previdenziali per il personale domestico (I trimestre 2022)

FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE:

versamento dei contributi di previdenza e assistenza integrativa (I trimestre 2022)

18 Aprile

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti:

versamento della XVI rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative alla I quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni)

CONTRIBUTI ENASARCO:

versamento della XVI rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative ai contributi relativi al I trimestre

2020 da parte delle imprese preponenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni) sono tenute al versamento dei contributi relativi al I trimestre 2020

19 Aprile

RITENUTE:

versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (marzo 2022)

ADDIZIONALI:

versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (marzo 2022)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:

versamento contributi mese di marzo 2022:

INPS: lavoratori dipendenti

INPS: Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo

INPGI: giornalisti professionisti

Gestione separata INPS committenti

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19:

versamento 16a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da Covid-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INPS SOSPESI:

effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e

assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

20 Aprile

PREVINDAI E PREVINDAPI:

versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (I trimestre 2022)

2 Maggio

DENUNCIA UNIEMENS:

denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS – ex INPDAP – ex ENPALS - ex DMAG) di marzo 2022

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL:

versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16 del mese).

LIBRO UNICO:

registrazioni relative al mese di marzo 2022



info  **lega**
legacoop LIGURIA